

## Norme & Tributi

### Fisco

# Pir alternativi, i cinque anni partono dall'impegno

## Risparmio

Si neutralizza la differenza nella tassazione tra chi versa subito e chi dilaziona

Il credito d'imposta invece della minus è una libera scelta

Alessandro Germani

I piani individuali di risparmio sono stati interessati da un'importante pubblica consultazione che si è chiusa lo scorso 16 febbraio (si veda «Il Sole 24 Ore» del 2 marzo 2021). In occasione del salone del risparmio, nelle scorse settimane, le Entrate hanno fornito alcune conferme e anticipazioni di quello che potrà essere verosimilmente il testo definitivo della circolare.

Ricordiamo che i Pir beneficiano di un'importante detassazione sui redditi degli investitori. Possono essere effettuati nella formula "fai da te" oppure, come generalmente avviene, facendo ricorso al risparmio gestito, ovvero a fondi d'investimento (oltre che a polizze assicurative). I Pir ordinari hanno limiti più contenuti e sono adatti a un pubblico di famiglie, mentre i Pir alternativi hanno soglie più elevate per una clientela più sofisticata e avvezza a prodotti illiquidi. I primi, infatti, sono oggetto dei fondi aperti, i secondi invece dei fondi chiusi (private equity, private debt, fondi di credito, Eltif).

L'Agenzia ribadisce quanto chiari-

ta nella bozza per cui esiste una flessibilità nell'ambito della sottoscrizione dei piani alternativi. Poiché, infatti, di solito a fronte dell'impegno dell'investitore i richiami avvengono nel tempo in base alle necessità del gestore, l'*holding period* (che consente di ottenere la detassazione) decorre dall'impegno. E questo è un chiaro vantaggio. Mentre per ciò che concerne i limiti (annuale e complessivo) si guarda all'importo versato, tenendo conto dei vari versamenti.

L'aspetto ulteriore, non presente nella bozza, riguarda il caso di un impegno a cui segue contestualmente anche il versamento. Chiaramente scatta sempre l'*holding period*, mentre per i limiti occorre ragionare diversamente. Se si versano 1,5 milioni, si considererà ad esempio il limite di 300mila euro annui per cinque anni. Poiché il conferimento di valori nel piano si considera una cessione a titolo oneroso, la costituzione del Pir è in grado di generare tassazione. In questo caso l'Agenzia ammette che il meccanismo può essere considerato neutrale, non facendo scattare immediatamente la tassazione, evitando disparità fra chi sottoscrive e versa subito rispetto a chi sottoscrive e versa successivamente. Anche questa appare una notevole apertura.

Altro chiarimento riguarda l'investimento indiretto che è stato introdotto con l'articolo 13-bis del Dl 124/19. Già nella bozza di circolare era stato chiarito che lo stesso, che risponde all'esigenza di effettuare investimenti che limitano il rischio, può avvenire attraverso veicoli partecipativi o anche Spv (Special purpose vehicle). Circa i limiti di tali investimenti indiretti, la logica deve essere

quella per cui la società non svolga attività commerciali, bensì finanziarie ammissibili secondo la normativa Pir, rispettando quindi i limiti soggettivi quali la residenza in paesi Ue o See ma con stabile organizzazione in Italia. Si deve rispettare anche il divieto di investire in paesi non collaborativi.

Per ciò che concerne, poi, il divieto di investire in partecipazioni qualificate, questo è valido per il Pir fai da te in quanto sancito dal comma 100 della legge di Bilancio 2017 istitutiva dei Pir. Per inciso, invece, il limite delle partecipazioni qualificate non si applica agli Oicr Pir compliant come chiarito anche dalla circolare 3/E/18. Infine con la legge di Bilancio 2021 è stato riconosciuto un credito d'imposta a fronte di minusvalenze realizzate su strumenti finanziari detenuti nell'ambito del piano.

Ci si domanda se l'utilizzo del credito d'imposta (alternativo all'utilizzo della minus) costituisca una scelta oppure un obbligo per il contribuente. Per l'Agenzia, trattandosi di un'agevolazione, non può che essere una scelta quella di utilizzo del credito d'imposta.

Chiaramente deve esserci un possesso ininterrotto quinquennale, se non valgono le regole ordinarie. Il credito d'imposta non può eccedere il 20% del valore degli investimenti, sull'eccedenza valgono le regole ordinarie. Unico limite è la finestra temporale, perché si applica a Pir alternativi costituiti dal 1° gennaio 2021 e che hanno effettuato investimenti nel 2021, per cui andrebbe valutato, ma su un piano legislativo, di estendere la possibilità oltre il corrente anticipo. Il tutto considerato il fatto che i Pir alternativi stanno ancora partendo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## No al beneficio prima casa se nell'altra vive l'ex

### Agevolazioni

Non si replica il bonus già fruito per l'immobile preposseduto

Angelo Busani

Non può avvalersi dell'agevolazione "prima casa" il contribuente che acquisti un'abitazione e che abbia, in comunione con l'ex coniuge, la proprietà di un'altra casa, acquistata con la medesima agevolazione e occupata dall'ex coniuge dopo la separazione coniugale.

In altre parole, questa situazione non è qualificabile come un caso di "inidoneità" dell'abitazione preposseduta tale da legittimare l'ottenimento dell'agevolazione "prima casa" compiendo un nuovo acquisto, in quanto il beneficio fiscale è, appunto, impedito dalla titolarità di una quota di proprietà di un'altra abitazione a sua volta acquistata con l'agevolazione in parola.

Lo afferma l'agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 634 del 30 settembre con la quale l'amministrazione tiene il punto sull'annosa vicenda (si veda Il Sole 24 Ore del 6 settembre 2021) della rilevanza, o meno, dell'inidoneità dell'abitazione preposseduta quando il contribuente si appresta a un nuovo acquisto.

Il tema, in sostanza, è se l'im-

## Sì alla detrazione dell'Iva versata in un'operazione giudicata inesistente

### Cassazione/1

L'erario comunque non corre il rischio di una perdita di gettito

Laura Ambrosi

Anche relativamente a una fattura riferita ad operazioni inesistenti, se il cedente versa l'Iva, il cessionario ha diritto alla detrazione perché non sussiste alcun rischio per l'erario di una perdita di gettito. Ad affermarlo è la Cassazione con l'ordinanza 26515 depositata ieri.

L'Agenzia recuperava a una società l'Iva detratta su un acquisto immobiliare. Secondo la tesi erariale poiché acquirente e venditore erano parte di un unico gruppo, la cessione era finalizzata a creare un vantaggio fiscale all'acquirente. La cedente, infatti, avendo sede in Lussemburgo, non aveva versato l'Iva, detratta invece dalla cessionaria. La società ricorreva dinanzi al giudice tributario che per entrambi i gradi di merito, confermava l'illegittimità della pretesa, annullando il provvedimento.

L'Agenzia impugnava la decisione in Cassazione lamentando, in sintesi, un'errata applicazione dei principi di neutralità dell'Iva. I giudici di legittimità hanno innanzitutto ricordato che in base alla direttiva Iva, il diritto alla detrazione è legato alla realizzazione effettiva della cessione di beni o della prestazione di servizi. Perciò, in difetto dell'effettività dell'operazione non

sorge il diritto a detrarre l'imposta. Tuttavia, l'articolo 21 del decreto Iva nazionale prevede che se viene emessa fattura per operazioni inesistenti l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato.

Secondo la Cassazione, tale disposizione non si pone in contrasto con il principio di neutralità dell'Iva disciplinato nella direttiva, poiché imponendo l'obbligo di versamento anche per l'ipotesi di fattura per operazione inesistente, esclude il rischio di perdita di gettito fiscale. Ne consegue che in applicazione del principio di neutralità dell'Iva e di proporzionalità degli obblighi imposti ai contribuenti, occorre riconoscere il diritto alla detrazione, anche relativamente a una operazione non effettivamente posta in essere, se il cedente ha provveduto a versare integralmente l'imposta esposta nella relativa fattura. Nella specie, la cedente sebbene in seguito alla notifica del relativo accertamento e in esecuzione di una transazione fiscale conclusa in una procedura di concordato preventivo, aveva integralmente versato l'Iva con la conseguenza che mancava qualunque rischio di una perdita per l'erario dell'incasso. Per tale ragione, quindi, la Cassazione ha confermato la legittimità del diritto alla detrazione. La decisione è interessante poiché non di rado, sono contestate operazioni "infragruppo" talvolta perché ritenute inesistenti, talvolta perché antieconomiche. In applicazione di questi principi, quindi, ai fini Iva è legittima la detrazione dell'imposta da parte di chi riceve la fattura, se il soggetto emittente ha correttamente eseguito il versamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Per le Entrate non si verifica la situazione di inidoneità dell'alloggio

pedimento all'agevolazione derivante dalla proprietà di un alloggio si abbia anche nel caso in cui questo alloggio sia idoneo a fungere da abitazione per il contribuente.

L'Agenzia ha sempre avuto un'interpretazione restrittiva (risoluzione 311657/1989, circolare 1/E/1994, risoluzione numero 86/E/2010, risposta a interpello 378/2019), tranne che nel caso di un terremoto (risoluzione 107/2017).

Anche la Cassazione in alcuni casi ha negato la rilevanza della inidoneità (decisioni 25646/2015, 25521/2016, 14740/2017, 19255/2017, 22560/2021), ma in numerose occasioni ha riconosciuto che avere la proprietà di una casa non idonea è parificabile al fatto di non avere alcuna proprietà (203/2011, 18128/2009, 100/2010, 21289/2014, 2278/2016, 27376/2017, 2565, 18098, 19989 e 20300/2018, 13118/2019, 13531/2020, 5051/2021). Nell'ambito di quest'ultimo orientamento è stato altresì sancito che l'inidoneità può essere conseguente sia a fattori soggettivi (ad esempio, l'allargamento della famiglia del contribuente) che a fattori oggettivi (ad esempio, la casa è fatiscente), di qualsiasi natura e specie.

Nell'ambito della inidoneità oggettiva rientra, inoltre, il caso della abitazione sulla quale il contribuente abbia un diritto che non ne comporti «il potere di disporre come abitazione propria» (sono le parole della Cassazione nella decisione 21289/2014), come accade nel caso dell'abitazione concessa in usufrutto o locata a terzi.

Situazione, dunque, che non è dissimile da quella per la quale l'Agenzia ha invece negato l'agevolazione nella risposta a interpello 634/2021.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Il ravvedimento parziale si applica in modo retroattivo

### Cassazione/2

Necessario pagare la parte di imposta con sanzione e interessi

Antonio Iorio

La nuova norma sul ravvedimento parziale è di interpretazione autentica quindi è applicabile retroattivamente. Ai fini della validità, occorre però che sia versata l'imposta anche parziale ma unitamente alla corrispondente frazione di interessi e sanzioni. A confermare questo principio è la Corte di cassazione con l'ordinanza 26523 depositata ieri.

La vicenda trae origine dall'imputazione di una cartella di pagamento con la quale l'Agenzia discusseva il ravvedimento effettuato da una società. Più precisamente, la contribuente aveva versato imposta, sanzione e gli interessi in misura inferiore a quella corretta. Sia la Ctp sia il giudice di appello ritenevano che la disciplina prevedeva la decadenza dal beneficio solo in assenza del pagamento della sanzione, con la conseguenza che nella specie il ravvedimento doveva essere confermato.

L'Agenzia ricorreva così in Cassazione, la quale sul punto riformava la decisione. Secondo i giudici di legittimità l'istituto del ravvedimento operoso, prima delle recenti modifiche, prevedeva la riduzione della sanzione solo se contestualmente fosse versata anche l'imposta e i relativi interessi. Ne conseguiva quindi che l'insufficienza nel pagamento, non perfezionava il

particolare istituto premiale.

Nel 2019, è stato introdotto il ravvedimento parziale (Dlgs 472/97, articolo 13 bis) in base al quale sono riconosciuti i benefici sanzionatori anche in ipotesi di versamento frazionato.

Tale disposizione prevede che la sanzione e gli interessi devono essere calcolati in relazione alla data di versamento di ciascuna imposta. In altri termini, occorre corrispondere a ogni singola scadenza interessi e sanzioni sulla quota parte di tributo.

La Cassazione ha rilevato che la nuova norma è di natura interpretativa. E infatti, la disposizione espressamente prevede che l'articolo 13 (ossia quello disciplinante il ravvedimento ordinario) «si interpreta nel senso che è consentito al contribuente di avvalersi dell'istituto» anche in caso di versamento frazionato. Si tratta quindi di una norma di interpretazione autentica e pertanto con efficacia retroattiva.

Nella specie, poiché i versamenti eseguiti non erano integrali, occorre verificare la corrispondenza di interessi e sanzioni rispetto alle imposte. Solo, infatti, per la parte non coperta da ravvedimento, erano legittime le sanzioni in misura piena.

Recentemente la Corte di cassazione aveva già affermato tali principi (pronuncia 6593/2021), ma in quell'occasione aveva precisato che era l'interessato a dover provare il rispetto della norma anche in riferimento a un versamento parziale.

Nel dubbio quindi, in simili ipotesi converrà allegare in atti anche un adeguato prospetto di calcolo provando la correttezza dei pagamenti e quindi la corrispondenza di interessi e sanzioni rispetto alla quota parte dell'imposta versata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## È ora di investire in Monferrato

Casale Monferrato  
Nuova Area Industriale PIP5



## Fai ripartire da qui la tua azienda

E ora di investire nella prima area produttiva italiana.  
**Area PIP5** di Casale Monferrato più vicino ai tuoi clienti e al tuo lavoro.  
Al centro del triangolo Torino-Milano-Genova e delle principali arterie autostradali del Nord Italia offre le migliori caratteristiche per la tua azienda e un futuro migliore ai tuoi dipendenti.

### 15 euro/mq

per l'acquisto della proprietà



**tasse locali**  
per 3 anni



FONDAZIONE ALERAMO  
AGENZIA PER LO SVILUPPO DI CASALE E DEL MONFERRATO



Informazioni e manifestazioni d'interesse  
tel +39 0142444 285-264  
ust@comune.casale-monferrato.al.it



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

© RIPRODUZIONE RISERVATA